



REGOLAMENTO DI SERVIZIO DEL CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO

il Consiglio di Stato recepisce le istanze CONAPO e bacchetta l'Amministrazione VF

Colleghi, con lettere prot. n. [252/10](#) del 27/09/2010 e prot. n. [296/10](#) del 03/11/2010, il CONAPO aveva segnalato al Consiglio di Stato di non essere stato ascoltato in merito al regolamento di servizio del corpo nazionale vigili del fuoco, oltre ad altre problematiche, tra cui la necessità di chiarire i poteri/doveri derivanti dalla qualifica di pubblica sicurezza e le modalità di impiego dei vigili del fuoco liberi dal servizio. Ebbene, il Consiglio di Stato, con parere interlocutorio n. 4831/2010 del 25/10/2010, ha sospeso l'iter del decreto e rispedito al dipartimento VVF una richiesta di chiarimento in merito a quanto prospettato dal CONAPO. Purtroppo nonostante sia stata raggiunta la rappresentatività nazionale, continuano gli atteggiamenti discriminatori da parte dell'amministrazione la quale persevera nel tentare di escluderci da tutto, adducendo la scusante che il CONAPO non risulta firmatario di contratto di lavoro (bella scoperta)... e così vorrebbero continuare a zittirci con la compiacenza delle altre sigle di palazzo, con il fine di osteggiare il CONAPO nella speranza di logorare gli iscritti, affinché scorati, abbandonino la nave lasciando gioco facile ai soliti noti. Evidentemente non hanno ancora capito che sono proprio questi atteggiamenti che fanno la forza del CONAPO, quelli che fan-

no sentire gli iscritti fieri di appartenere al "sindacato di opposizione". Cari signori del Dipartimento e cari commensali baroni del sindacato, continuate così ad osteggiare il CONAPO, siete il motore dei nostri iscritti, quando imbavagliate il CONAPO imbavagliate i vigili del fuoco, i quali si sentono in dovere di unirsi nell'unico sindacato che può riscattarli.

Vediamo ora quali scuse la nostra

amministrazione accamperà al consiglio di stato.

Nel frattempo il CONAPO ha dato mandato ai propri legali di esperire ogni possibile azione in merito.

MI SPEZZO MA NON MI PIEGO !

**ORGOGLIOSI DI ESSERE
CONAPO !**

Consiglio di Stato – parere 4831/2010 del 25/10/2010

..... *(omissis)* Con l'occasione, si fa presente che, con nota del 28 settembre 2010, indirizzata oltre che a questo Consiglio di Stato, anche, tra gli altri, al Ministro dell'interno, il sindacato CONAPO ha lamentato la sua mancata audizione e, addirittura, la sconoscenza del testo regolamentare, malgrado esso sia stata riconosciuto come organizzazione maggiormente rappresentativa sul piano nazionale per il triennio 2010-2013, chiedendo la sospensione della procedura di approvazione in itinere, al fine di esprimere le proprie osservazioni sul testo. La stessa organizzazione ha rilevato, inoltre, nel merito, che la qualifica di agenti di pubblica sicurezza dei Vigili del Fuoco non risulta menzionata nel d.lgs. 8 marzo 2006, n. 139 nonostante le indicazioni del Consiglio di Stato fornite nel parere n. 432 del 2006 del 13 febbraio 2006, chiedendo, in proposito, che tale profilo sia disciplinato nel presente regolamento, in uno con i relativi poteri/doveri. Ora, in disparte la fondatezza (o non) della questione di merito di cui sopra (che non appare, peraltro, poter formare ammissibile oggetto del presente atto regolamentare, alla luce del d.lgs. n. 139 del 2006, che non ha recepito, a suo tempo, il suggerimento espresso da questo Consesso nel citato parere n. 432 del 2006), la Sezione osserva che, poiché l'atto formale di riconoscimento del CONAPO risulta intervenuto con il D.M. 11 maggio 2010, in data ben anteriore a quella della sottoposizione del regolamento alla deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri, la mancata audizione di detta organizzazione, se effettivamente avvenuta, non sarebbe, in effetti, giustificata. Si invita, pertanto l'amministrazione a fornire ogni utile chiarimento in ordine alle ragioni di tale eventuale omissione..... *(omissis)*



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Consiglio di Stato

Sezione Consultiva per gli Atti Normativi

Adunanza di Sezione del 25 ottobre 2010

NUMERO AFFARE 04258/2010

OGGETTO:

Ministero dell'interno, Ufficio affari legislativi e relazioni parlamentari.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante *“Regolamento di servizio del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell’articolo 140 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217”*.

LA SEZIONE

Vista la relazione n. 0006466 del 23 settembre 2010, con la quale il Ministero dell'interno, Ufficio affari legislativi e relazioni parlamentari, ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sullo schema di regolamento in oggetto;

Esaminati gli atti e udito il relatore ed estensore Consigliere Giuseppe Minicone;

PREMESSO

A seguito della sottoposizione del rapporto di impiego del personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco al regime di diritto pubblico, ai sensi della legge 30 settembre 2004, n. 252, il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, emanato in esecuzione della delega contenuta nell’articolo 2 della stessa legge n. 252 del 2004, nel disciplinare l’ordinamento del personale in questione, ha previsto, all’art. 140, l’adozione, con decreto del Presidente della Repubblica da emanare ai sensi dell’art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1998, n. 400, del regolamento di servizio del Corpo.

Il presente schema di regolamento, secondo quanto riferisce il Ministero dell'interno, nel dare attuazione al citato art. 140 del d.lgs. n. 217 del 2005, intende realizzare una disciplina più dettagliata dell'attività prestata dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e conferire, in una visione più moderna ed organica, maggiore efficacia ed efficienza ai servizi espletati dai Vigili del Fuoco in materie delicate, quali sono quelle della prevenzione incendi e del soccorso pubblico.

L'intervento normativo, in coerenza con l'articolo 1 del decreto legislativo n. 139 del 2006, si riferisce, in particolare, al personale del Corpo nazionale appartenente ai ruoli istituiti dal decreto legislativo n. 217 del 2005, ovvero al personale permanente sia operativo sia amministrativo e, per alcuni aspetti, al personale volontario, legato all'Amministrazione da un rapporto di servizio ma non di impiego.

Il regolamento in esame - che individua le regole di espletamento del servizio e dei compiti di istituto del personale del Corpo Nazionale, sottolineando la specificità dei compiti istituzionali svolti dal Corpo stesso - è costituito da 102 articoli suddivisi in 10 titoli.

Alcuni titoli sono ripartiti in capi, che, a loro volta, in alcuni casi, sono divisi in sezioni.

Il Titolo I (articoli 1-5) reca le norme generali.

Il Titolo II (articoli 6-13) disciplina le norme di condotta e di comportamento cui deve attenersi il personale durante l'orario di lavoro.

Il Titolo III (articoli 14-16) tratta dei rapporti di sovraordinazione tra le varie qualifiche presenti all'interno di ognuno dei ruoli del personale del Corpo Nazionale e del rapporto tra personale permanente e personale volontario.

Il Titolo IV (articoli 17-33), suddiviso in quattro Capi, reca norme sullo svolgimento del servizio.

In particolare, il Capo I individua le norme generali per l'espletamento del servizio in relazione alle funzioni del ruolo di appartenenza ed alla qualifica posseduta. Il Capo II individua le modalità per l'emanazione delle direttive sull'organizzazione e lo svolgimento dei servizi di istituto. Il Capo III disciplina le modalità esecutive dei servizi con riguardo all'orario ordinario e straordinario e alla reperibilità. Il Capo IV disciplina le assenze dal servizio per congedo ordinario o per motivi di salute.

Il Titolo V (articoli 34-37) disciplina le attività assistenziali a favore del personale del Corpo sotto il profilo sanitario e ricreativo.

Il Titolo VI (articoli 38-39) disciplina l'attività sportiva del Corpo, in linea con l'obiettivo di garantire la preparazione e il recupero psico-fisico del personale, necessari per lo svolgimento dei compiti istituzionali.

Il Titolo VII (articoli 40-44) disciplina le modalità di prima assegnazione, di trasferimento su base volontaria o d'ufficio (per esigenze di servizio o quando sussistono motivi di nocimento al prestigio dell'Amministrazione) e di assegnazione temporanea alle varie sedi di servizio, centrali e periferiche, in cui si articola il Dipartimento.

Il Titolo VIII (articoli 45-51), composto da due Capi, definisce le specialità e le abilitazioni del personale nonché le relative attività svolte. In particolare, il Capo I individua le specialità del Corpo Nazionale (elicotteristi e piloti di aerei, sommozzatori, nautici e radiatoriparatori) in relazione al particolare impiego di personale in possesso di specifico brevetto. Il Capo II definisce le attività che richiedono particolare preparazione professionale.

Il Titolo IX (articoli 52-101), suddiviso in sei capi, disciplina le modalità di espletamento dei servizi resi dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. In particolare, il Capo I individua i servizi e le attività espletate dal Corpo Nazionale. Il Capo II, a sua volta suddiviso in quattro sezioni, disciplina i servizi di soccorso pubblico. Il Capo III reca gli altri servizi, di polizia giudiziaria, tecnici, a carattere eccezionale, richiesti da Enti ed Istituzioni, e tecnico-operativi a pagamento, connessi al soccorso tecnico, resi dal Corpo Nazionale, disciplinandone le modalità di effettuazione, secondo le speciali disposizioni di cui all'articolo 11 della legge 13 maggio 1961, n. 469. Il Capo IV è dedicato ai servizi di prevenzione incendi e di vigilanza antincendio effettuati dalle strutture periferiche e dalle strutture centrali del Corpo Nazionale. Il Capo V disciplina l'attività di formazione interna del personale, in particolare per il conseguimento delle abilitazioni e per l'aggiornamento professionale. Infine, il Capo VI disciplina le attività funzionali all'espletamento dei servizi, con particolare riguardo ai servizi amministrativi, tecnici ed informatici.

L'articolo 102 reca la clausola di invarianza degli oneri.

Lo schema è corredato dall'analisi di impatto della regolamentazione (A.I.R.) e dall'analisi tecnico normativa (A.T.N.).

Non è stata redatta la relazione tecnica, sull'assunto che le disposizioni del Regolamento, essendo rivolte unicamente a disciplinare le modalità del servizio svolto dal personale del Corpo, non sono suscettibili di generare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

CONSIDERATO:

1. Il presente schema di regolamento di servizio del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è stato adottato ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, in esecuzione di quanto prescritto dall'art. 140 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.

2. Si osserva, in via preliminare, che il concerto del Ministro dell'economia e delle finanze è stato espresso, in modo informale, dal Capo dell'ufficio del coordinamento legislativo, attraverso la dichiarata assenza di osservazioni da formulare.

Nel sottolineare che il provvedimento di concerto è atto formale di competenza del Ministro, si fa presente che il presente parere viene reso sul presupposto che il Capo dell'Ufficio legislativo esprima la volontà del Ministro.

3. L'audizione delle organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale del personale del Corpo, prescritta dal citato art. 140 del d.lgs. n. 217 del 2005, è documentata attraverso una semplice dichiarazione dell'Amministrazione dell'interno, attestante che è stata espletata la procedura di partecipazione sindacale.

Si osserva, al riguardo, che tale attestazione non appare sufficiente, ai fini dell'espressione del parere di questa Sezione, essendo necessario che l'amministrazione faccia pervenire almeno il verbale conclusivo delle audizioni, recante le eventuali osservazioni delle organizzazioni sindacali sul testo definitivo dello schema sottoposto a parere.

4. Con l'occasione, si fa presente che, con nota del 28 settembre 2010, indirizzata oltre che a questo Consiglio di Stato, anche, tra gli altri, al Ministro dell'interno, il sindacato CONAPO ha lamentato la sua mancata audizione e, addirittura, la sconoscenza del testo regolamentare, malgrado esso sia stata riconosciuto come organizzazione maggiormente rappresentativa sul piano nazionale per il triennio 2010-2013, chiedendo la sospensione della procedura di approvazione in itinere, al fine di esprimere le proprie osservazioni sul testo.

La stessa organizzazione ha rilevato, inoltre, nel merito, che la qualifica di agenti di pubblica sicurezza dei Vigili del Fuoco non risulta menzionata nel d.lgs. 8 marzo 2006, n. 139 nonostante le indicazioni del Consiglio di Stato fornite nel parere n. 432 del 2006 del 13 febbraio 2006, chiedendo, in proposito, che tale profilo sia disciplinato nel presente regolamento, in uno con i relativi poteri/doveri.

Ora, in disparte la fondatezza (o non) della questione di merito di cui sopra (**che non appare, peraltro, poter formare ammissibile oggetto del presente atto regolamentare, alla luce del d.lgs. n. 139 del 2006, che non ha recepito, a suo tempo, il suggerimento espresso da questo Consesso nel citato parere n. 432 del 2006**), la Sezione osserva che, poiché l'atto formale di riconoscimento del CONAPO risulta intervenuto con il d.M. 11 maggio 2010, in data ben anteriore a quella della sottoposizione del regolamento alla deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri, la mancata audizione di detta organizzazione, se effettivamente avvenuta, non sarebbe, in effetti, giustificata.

Si invita, pertanto l'amministrazione a fornire ogni utile chiarimento in ordine alle ragioni di tale eventuale omissione.

5. L'Associazione Nazionale Vigili del Fuoco Volontari, con nota 18 ottobre 2010, indirizzata anche al Ministero dell'interno, ha mosso, a sua volta, taluni rilievi critici, con specifico riferimento all'art. 14, commi 1 *bis* (*recte*: 2) e 5 (*recte*: 6) del regolamento, i quali stabiliscono la sovraordinazione del personale permanente a quello volontario, indipendentemente dalla qualifica rivestita.

Anche in ordine a tali rilievi la Sezione ritiene necessario acquisire chiarimenti da parte dell'Amministrazione, tenuto conto che gli stessi pongono questioni meritevoli di approfondimento alla luce sia dell'ambito di operatività del presente regolamento di servizio – che è autorizzato a disciplinare il solo personale con rapporto di pubblico impiego – sia della disciplina del personale volontario, recata dall'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 2004, n. 76 (mantenuta espressamente in vigore fino all'esercizio del diverso potere regolamentare previsto dall'art. 8 del d.lgs. n. 139 del 2006), il quale prevede che, ai fini gerarchici, il personale permanente è sovraordinato solo al personale volontario di pari grado.

6. Ciò premesso, per quel che concerne il testo sottoposto all'esame di questa Sezione, si ritiene opportuno, comunque, fin da ora, formulare le seguenti osservazioni.

Art. 2 Giuramento.

La previsione che il giuramento debba avvenire simultaneamente davanti al capo dipartimento e al direttore generale del Corpo o loro delegati, appare un aggravio procedimentale, tenuto conto, da un lato, che l'art. 2 del d.lgs. n. 165 del 2001, semplificando la relativa procedura, prevede che il pubblico impiegato giuri davanti ad un unico soggetto (capo ufficio o suo delegato); dall'altro, che il giuramento impegna il dipendente alla fedeltà alla Repubblica, all'osservanza della Costituzione e delle leggi e all'adempimento dei

doveri dell'ufficio e che, proprio per questo, una volta reso, resta valido anche nel caso di passaggio ad altro impiego pubblico.

Si sottopone, pertanto, all'attenzione dell'Amministrazione la valutazione circa l'opportunità di mantenere la prestazione del giuramento innanzi a due Autorità contemporaneamente.

Art. 7 Doveri generali.

Al comma 4, il richiamo al codice di comportamento dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni andrebbe integrato con l'indicazione degli estremi di detto codice, che è stato emanato da tempo.

Art. 9 Onori e saluto.

La previsione contenuta nel comma 2, secondo la quale *“Il saluto è, inoltre, reso, con le medesime modalità, ai responsabili del Dipartimento e delle articolazioni, centrali e periferiche, del Corpo nazionale”* andrebbe integrata, per completezza, con l'affermazione del dovere di detti responsabili di rispondere.

Valuti, inoltre, l'amministrazione, l'opportunità di introdurre anche la previsione del saluto di cortesia quanto meno verso le persone con le quali gli appartenenti al Corpo entrano in contatto per ragioni d'ufficio.

Art. 18 Presentazione in servizio.

La disposizione di cui al comma 3, secondo la quale *“Il personale ha l'obbligo di segnalare tempestivamente all'ufficio di appartenenza l'esistenza di un legittimo impedimento alla puntuale presentazione”* riproduce pressoché integralmente l'omologa disposizione di cui all'art. 7, comma 3, lettera p).

Le due norme vanno, pertanto, coordinate, anche attraverso l'eventuale soppressione di una di esse.

Art. 19 Riconoscimento in servizio.

Al comma 3, l'espressione *“deve necessariamente indossare l'uniforme”*, non risponde ad una corretta tecnica di redazione del testo normativo e va sostituita con l'espressione *“indossa l'uniforme”*.

Art. 40 Assegnazioni alle sedi di servizio.

Al comma 2, l'espressione *“e delle altre normative vigenti”*, per la sua eccessiva genericità appare priva di contenuto prescrittivo concreto.

Art. 42 Assegnazioni temporanee per esigenze di servizio.

Al comma 1, il potere attribuito all'Amministrazione di rinnovare il periodo di sessanta giorni di assegnazione temporanea d'ufficio per specifiche e motivate esigenze di servizio, per il suo carattere di eccezionalità, dovrebbe essere espressamente subordinato al ricorrere di circostanze straordinarie ed

eventualmente delimitato ad un numero massimo di rinnovi, superato il quale le esigenze di servizio dovrebbero essere soddisfatte con altri strumenti o con una opportuna turnazione.

Art. 54 Impiego del personale nei servizi di soccorso pubblico.

La disposizione di cui al comma 3, secondo la quale *“il personale del Corpo nazionale può essere impiegato, in caso di richieste provenienti da Stati esteri ovvero sulla base di accordi o trattati internazionali, nell’effettuazione di servizi di soccorso al di fuori del territorio nazionale, secondo le modalità e le direttive del Dipartimento”*, così come formulata, sembra attribuire al Dipartimento il potere di disporre l’impiego del personale al di fuori del territorio nazionale, laddove tale potere non può derivare da una norma regolamentare, bensì da una disposizione primaria o da accordi internazionali, anche tenuto conto della clausola di invarianza degli oneri contenuta nell’art. 102 del regolamento. Si suggerisce, pertanto di modificare il comma come segue: *“Qualora, su richiesta di Stati esteri ovvero sulla base di accordi o trattati internazionali, il personale del Corpo nazionale debba essere impiegato nell’effettuazione di servizi di soccorso al di fuori del territorio nazionale, le modalità e le direttive di impiego sono stabilite dal Dipartimento”*.

Art. 64 Servizio delle sale operative.

Al comma 4, primo periodo, il riferimento al comma 1 sembra essere frutto di un refuso, dovendosi intendere il riferimento al comma 3.

Art. 72 Servizi di colonna mobile regionale.

Le considerazioni espresse in relazione all’art. 54, comma 3, possono essere richiamate anche a proposito del comma 1 del presente articolo, per quanto riguarda le grandi emergenze sul territorio internazionale, per le quali la decisione di intervento deve intendersi sempre subordinata all’autorizzazione di una fonte sovraordinata a quella regolamentare. Al comma 1 la parola *“internazionale”* va sostituita con *“estero”*.

7. Sotto il profilo formale, il provvedimento necessita di una attenta rilettura anche per verificarne la rispondenza alla circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri 2 maggio 2001, n. 1/1.1.26/10888/9.92., supplemento ordinario alla G.U. 3 maggio 2001, n. 101.

A titolo di collaborazione, si segnalano i seguenti esempi:

- all’art. 10, comma 2, dopo le parole *“ipotesi di incompatibilità e”* dovrebbe essere inserita la preposizione *“per”*;

- l'espressione "*fermo restando*" è utilizzata sempre al maschile anche nell'ipotesi in cui si riferisca a soggetto femminile o plurale;
- all'art. 46, al comma 1, l'espressione "*e con le funzioni di coordinamento affidate ai direttori regionali ed interregionali*" non sembra collegarsi bene al periodo nel quale è inserita;
- andrebbe evitato l'uso simultaneo delle congiunzioni "*e, o*" (cfr. art. 68, comma 3; art. 71, comma 2);
- all'art. 87, comma 2, lettera *c*), terzo rigo, in luogo della preposizione "*della*", sembra più appropriato l'articolo "*la*";
- all'art. 88, comma 1, lett. *f*), le parole "*legge del 7 agosto 1990, n. 241*" vanno sostituite con "*legge 7 agosto 1990, n. 241*";
- all'art. 101, comma 4, l'espressione "*gli ambienti a rischi specifico*" vanno corrette in "*gli ambienti a rischio specifico*" ovvero "*gli ambienti a rischi specifici*".

Si raccomanda, infine, una maggiore cura della punteggiatura, non sempre appropriata.

P.Q.M.

Sospende l'espressione definitiva del parere in attesa degli incumbenti istruttori di cui in motivazione.

L'ESTENSORE
Giuseppe Minicone

IL PRESIDENTE
Luigi Cossu

IL SEGRETARIO